**Tribunale di Taranto, dott.ssa Rossella Di Todaro, sent. n. 174 del 23 gennaio 2017;**

*La natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti deve essere specificata da chi eccepisce la prescrizione, ossia nel caso di specie la banca convenuta era onerata, nel sollevare l’eccezione, di indicare e distinguere i versamenti di natura solutoria da quelli aventi natura ripristinatoria. In mancanza di allegazione e prova in ordine all’esistenza di versamenti solutori, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, perché i versamenti vanno considerati ripristinatori.* **Tribunale di Taranto, dott.ssa Rossella Di Todaro, sent. n. 174 del 23 gennaio 2017;**

*Dalla lettura del contratto di accensione del conto corrente n. 27/3199, allegato dall’attrice, si evince chiaramente che il tasso di interesse a debito per il correntista non era determinato ma la sua determinazione era rimessa ai c.d. usi piazza. (...) Tale clausola è perciò nulla e, integrata la clausola con la norma di legge di cui all’art 1284 c.c. (in virtù della cd sostituzione automatica di clausole nulle), si applicano solo gli interessi legali (art 1419, 2° comma, c.c.). Non si applicano, invece, i tassi ex art. 5, lettera a), legge 154/92 (trasfuso nell'art. 117, comma 7, lettera a, decreto legislativo n. 385 del 01.09.1993), perché riferiti dal legislatore solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore.* **Tribunale di Taranto, dott.ssa Rossella Di Todaro, sent. n. 174 del 23 gennaio 2017;**

*La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l’unilaterale comunicazione del tasso di interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge richiesto dall’art. 1284 c.c.* **Tribunale di Taranto, dott.ssa Rossella Di Todaro, sent. n. 174 del 23 gennaio 2017;**

Quanto all’altra contestazione sollevata, si rileva che “*in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore. Le stesse, pertanto, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico. Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perchè non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poichè, diversamente, si determinerebbe la consolidazione "medio tempore" di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.* (**Cass. sez. un. 21095/04**; Cass. 19822/05; Cass. 10599/05; Cass. 2101/05; Cass. 10376/05; Cass. 6514/07; Cass. 15218/07)”

La clausola è nulla, pertanto e non è dovuta alcuna capitalizzazione. **Tribunale di Taranto, dott.ssa Rossella Di Todaro, sent. n. 174 del 23 gennaio 2017;**

*Insomma, nel caso di specie, è ininfluente che la banca possa essersi successivamente adeguata ai sensi del disposto dell’art 7 secondo comma delibera CICR del 9/2/2000, semplicemente comunicandolo al cliente e pubblicando l’adeguamento sulla Gazzetta Ufficiale; infatti con la sentenza della Corte Costituzionale, intervenuta il successivo 17 ottobre ’00 è stata dichiarata l’illegittimità del 3 comma dell’art. 25 D. Lgs. 342/99 e conseguentemente è venuto meno il presupposto legittimante l’art. 7 della Delibera CICR 9/2/00, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento dell’entrata in vigore della Delibera stessa. Né il 2 comma dell’art. 25 ha conferito al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti validanti la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente. Di riflesso, per i rapporti precedenti, si rendeva necessario che le nuove clausole di capitalizzazione fossero oggetto di approvazione scritta del cliente, risultando illegittimo l’adeguamento in via generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato per iscritto alla clientela. Nel caso di specie nessun* ***consenso scritto*** *del cliente è stato acquisito dalla banca dopo la delibera Cicr, ragion per cui l’eventuale adeguamento alla condizione di reciprocità non vale a salvare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, che resta illegittima fino alla fine del rapporto, in quanto non pattuita.* **Tribunale di Taranto, dott.ssa Rossella Di Todaro, sent. n. 174 del 23 gennaio 2017;**

*In ordine al c/c n. 60/19 aperto nel giugno 2000 e chiuso il 9/8/2000 il ctu ha ricalcolato il saldo, posto che non vi era pattuizione di interesse, né di cms e giorni di valuta, né pattuizione di reciprocità nella capitalizzazione trimestrale, applicando non l’interesse legale ma il tasso di cui previsto dall’art 117 T.U.B. Infatti, ai sensi dell’art 4 L 154/92, come sostituito dall’art 117 D.Lvo 385/93 comma 4 “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e comma 6 “ Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, comma 7 “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullita' indicate nel comma 5, si applicano:*

*a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.*

*Nel caso di specie, dunque, la mancata predeterminazione degli interessi a credito e a debito nel contratto di apertura del conto importa la nullità parziale del contratto e, ai sensi dell’art 1419, 2° comma e art 117 comma 7 l.c. l’inserimento della clausola legale mediante applicazione, per tutta la durata del rapporto, del tasso di cui al comma 7, lettera a), l.c.* **Tribunale di Taranto, dott.ssa Rossella Di Todaro, sent. n. 174 del 23 gennaio 2017;**